



REGIONE TOSCANA

Direzione Generale della Presidenza Ufficio e Osservatorio elettorale regionale

50132 Firenze, via Pier Capponi 51,
Tel. 055/4382165 Fax. 055/4382185
ufficio.elettorale@mail.regione.toscana.it

Firenze, 16 febbraio 2005

Comunicazioni dell'Ufficio elettorale della Regione Toscana

Oggetto: elezioni regionali del 3-4 aprile 2005

- Orari di apertura degli uffici comunali per gli adempimenti relativi alla sottoscrizione delle liste
- Disposizioni relative agli spazi di affissione per la propaganda elettorale
- Disposizioni relative alle modalità di autenticazione delle firme

Orari di apertura degli uffici comunali per gli adempimenti relativi alla sottoscrizione delle liste

La legge regionale n. 74, all'articolo 3, comma 3, ha modificato le precedenti disposizioni relative agli orari di apertura degli uffici comunali, al fine di facilitare la sottoscrizione delle liste da parte degli elettori. In relazione a quanto previsto dalla nuova normativa regionale, si indicano qui di seguito gli orari di apertura degli uffici comunali.

Gli uffici devono essere aperti "per non meno di otto ore al giorno", dal lunedì al venerdì, "nei quindici giorni antecedenti il termine di presentazione delle liste". Il termine di presentazione delle liste, per le elezioni regionali del 3-4 aprile, è fissato alle ore 12 del 5 marzo. Quindi, l'inizio della prevista apertura degli uffici decorre da venerdì 18 febbraio.

La normativa regionale prevede inoltre che l'apertura nei giorni di sabato e domenica, sempre per almeno otto ore, è limitata solo all'ultimo sabato e all'ultima domenica antecedenti il termine di presentazione delle liste, ossia le giornate di sabato 26 e domenica 27.

Nei comuni con popolazione inferiore ai tre mila abitanti, le ore di apertura "sono ridotte della metà".

Considerando tuttavia che la presentazione delle liste è fissata per i giorni venerdì 4 e sabato 5 marzo, con il termine di presentazione alle ore 12 del 5 marzo, è da prevedersi che gli uffici comunali rimangano aperti nella giornata di venerdì 4 marzo, ininterrottamente, dalle ore 8 alle ore 20 e che, nella giornata di sabato 5 marzo, rimangano aperti fino alle ore 12.

Per quanto riguarda l'apertura di almeno otto ore nei giorni feriali previsti, spetta alla discrezionalità dei Comuni decidere su eventuali intervalli negli orari di apertura. L'articolo 3, comma 3, raccomanda in ogni caso che gli "gli orari di apertura sono resi noti al pubblico mediante avviso reso palese anche nelle ore di chiusura degli uffici, nonché attraverso gli organi di informazione".

Quindi, riassumendo, il calendario relativo all'apertura degli uffici è il seguente:

- **Inizio: venerdì 18 febbraio;**
- **Giorni dal lunedì al venerdì, almeno otto ore (la metà nei comuni con popolazione inferiore ai tre mila abitanti);**
- **Apertura del sabato e della domenica: sabato 26 e domenica 27 febbraio, almeno otto ore (la metà nei comuni con popolazione inferiore ai tre mila abitanti);**
- **Venerdì 4 marzo dalle ore 8 alle ore 20, ininterrottamente;**
- **Sabato 5 marzo dalle ore 8 alle ore 12.**

Disposizioni relative agli spazi di affissione per la propaganda elettorale

In relazione alla predisposizione degli spazi da destinare all'affissione di materiale elettorale, si comunica che la normativa regionale rimanda, in quanto applicabile, alle normative statali vigenti: all'interno di questo quadro, tuttavia, essendo possibile il rimando sia al criterio adottato in occasione delle elezioni comunali nei comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti (che prevede un solo spazio per la propaganda diretta, e un solo spazio per i c.d. fiancheggiatori), sia il rimando alla soluzione adottata in occasione delle ultime elezioni regionali, (con doppio spazio, per le liste provinciali e per le liste regionali, il c.d. "listino"), si è reso necessario assumere un orientamento univoco in materia.

L'Ufficio elettorale regionale, a tal proposito, comunica che il criterio da seguire è quello previsto per le elezioni comunali, ossia solo due tipi di spazio per le affissioni: quello per coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale, e quello per i cosiddetti "fiancheggiatori".

Disposizioni relative alle modalità di autenticazione delle firme

Si ritiene opportuno rendere noto ai Comuni il contenuto della circolare del Ministero dell'Interno MIACSE n. 11/2005 del 9 febbraio, relativamente alle modalità di autenticazione delle firme.

“AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE

Com'è noto, l'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n.53, e successive modificazioni, attribuisce ai pubblici ufficiali ivi espressamente previsti la competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature.

Al riguardo, si rammenta che il ministero della giustizia ha espresso il parere secondo il quale i predetti pubblici ufficiali dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.

Si ricorda, inoltre, che i segretari comunali oppure i funzionari incaricati dal sindaco o dal presidente della provincia, debbono svolgere le loro prestazioni all'interno del proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari ed, ove occorra, degli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge.

Tuttavia, si ritiene che rientri nell'ambito dell'autonomia organizzativa dei comuni autorizzare l'espletamento delle citate funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali situate all'esterno della residenza municipale od anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico, purché all'interno del territorio comunale.

Per quanto concerne il potere di autenticazione demandato dal citato art. 14 anche ai consiglieri provinciali e comunali che comunichino la propria disponibilità rispettivamente al presidente della provincia e al sindaco, si fa presente che tale potere, non essendo stato espressamente limitato dalla legge, può essere esercitato dai consiglieri in carica anche se candidati alle prossime consultazioni elettorali.

Analogamente, in mancanza di contraria disposizione normativa, i consiglieri provinciali e comunali sono competenti ad eseguire le autenticazioni di cui si tratta indipendentemente dal tipo di elezione per la quale le sottoscrizioni vengono raccolte.

Si raccomanda in particolare che, nell'espletamento delle suddette funzioni, tutti i pubblici ufficiali autenticanti adottino ogni misura organizzativa idonea ad assicurare pienamente la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alla competizione: ciò risulta fondamentale al fine di garantire l'esercizio dell'elettorato passivo costituzionalmente tutelato.

Per quanto concerne le modalità di autenticazione il rinvio contenuto nel medesimo art. 14, comma 2, a quanto prescritto dall'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ora abrogata, deve intendersi riferito all'articolo 21, comma 2 del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n.445.”

*Il dirigente dell'Ufficio e osservatorio elettorale
della Regione Toscana
dott. Antonio Floridia*